

FOGLIO INFORMATIVO

DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI (DEBITORE CEDUTO)

Aggiornato al 01/04/2021

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Ifis S.p.A.

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

CHE COS'È LA DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI

Si tratta di un accordo mediante il quale al Debitore ceduto di una operazione factoring (di seguito Cliente) viene concessa una dilazione di pagamento rispetto alla scadenza originaria dei crediti oggetto di cessione, nei limiti del plafond di credito concesso sul Debitore ceduto e per un termine massimo come indicato in contratto. Tale dilazione è a titolo oneroso ed è relativa ai crediti di natura commerciale, oggetto di cessione alla Banca da parte del fornitore cedente (di seguito Fornitore), nell'ambito del rapporto di factoring che il medesimo ha in essere con la Banca.

L'accordo disciplina la durata della dilazione concessa dalla Banca, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla Banca al Cliente, nonché l'eventuale conferma della regolarità della fornitura ricevuta dal Fornitore (riconoscimento).

Le somme dovute dal Cliente potranno essere oggetto di specifica nota di liquidazione da parte della Banca e dovranno essere corrisposte nelle modalità specificate dal Cliente.

PRINCIPALI RISCHI

È a carico del Cliente il rischio di modifica del tasso d'interesse sia a seguito di variazione unilaterale della Banca – fatti salvi in questo caso i diritti del Cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari –, sia per la variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso d'interesse.

Nel caso di riconoscimento del credito, il Cliente rinuncia alla facoltà di opporre alla Banca ogni eventuale riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei crediti ceduti.

In caso di mancato pagamento dei crediti dilazionati alla data di scadenza prorogata è prevista l'applicazione di interessi per il ritardato pagamento nonché l'addebito della commissione di ritardato pagamento che si cumula con la commissione di gestione della dilazione.

Il mancato puntuale pagamento dei crediti dilazionati o degli interessi e commissioni può comportare, ad insindacabile giudizio della Banca, la revoca della dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186.c.c., con conseguente debenza degli interessi in misura di legge dalla scadenza originaria del credito fino al pagamento del credito.

Inoltre, la Banca, a proprio insindacabile giudizio, potrà sospendere in qualsiasi momento la dilazione concessa al Cliente per un periodo massimo di giorni come espressamente pattuiti nell'accordo di dilazione di pagamento di crediti commerciali, nonché recedere in qualsiasi momento dall'accordo di dilazione.

Eventuali varianti alle condizioni generali standard, anche in relazione a particolari settori merceologici o ad esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti.

Il tasso di interesse nominale annuo può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno Spread. Tale tasso varia in funzione dell'andamento del Parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il Parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero) in caso di pattuizione di un tasso floor (tasso minimo); per l'effetto, il tasso di interesse annuo nominale non potrà essere inferiore al valore dello Spread pattuito con il Cliente.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

TASSI E COMMISSIONI	
Tasso di interesse debitore nominale di dilazione	Tasso fisso in misura massima pari al 6,20% annuo con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza originaria del credito fino alla data di scadenza della dilazione ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato, con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza originaria del credito fino alla data di scadenza della dilazione ¹ . Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
Tasso di interesse debitore nominale per ritardato pagamento	Tasso fisso in misura massima pari al 6,20% annuo con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza della dilazione del credito fino alla data di effettivo pagamento ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato, con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza della dilazione del credito fino alla data di effettivo pagamento ¹ . Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi media mensile base 360 (o altro parametro concordato) rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese ² .
Criterio di calcolo interessi divisore 36500	Anno civile
Periodicità di liquidazione interessi (giorno di liquidazione degli interessi)	Mensile / trimestrale anticipata o posticipata, fine mese/fine trimestre
Commissione di dilazione (applicata sul valore nominale dello stesso)	1,00% massimo per ogni mese o frazione di durata del credito dilazionato, con liquidazione periodica mensile (fine mese) o flat
Commissione di ritardato pagamento rispetto alla scadenza della dilazione (costo aggiuntivo della dilazione in caso di inadempimento del debitore alla scadenza della dilazione del credito, applicato sul valore nominale del credito dilazionato)	1,00% massimo per ogni mese o frazione di durata dei crediti dilazionati, applicata con liquidazione mensile (fine mese) sul valore nominale degli stessi, calcolata dalla data di scadenza della dilazione fino alla data di effettivo pagamento

¹ Determinato per ciascun mese solare di utilizzo.

² Se occorre liquidare gli interessi in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso è determinato applicando la media del mese precedente.

GIORNI DI FRANCHIGIA

Numero di giorni fissi/lavorativi, decorrenti dalla data di scadenza originaria del credito, durante i quali non sarà addebitata alcuna somma a titolo di interesse	0 giorni (fissi/lavorativi)
---	-----------------------------

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali (incluse le spese di invio comunicazioni alla Clientela) imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse, rilasciate da soggetti terzi.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"), può essere consultato in filiale, nonché sul sito internet della banca www.bancaifis.it.

RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA E RECLAMI

Recesso dal contratto

E' facoltà delle parti recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni.

Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

Banca	Indica Banca Ifis S.p.A. e le società del gruppo.
Cessione	Indica il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce alla Banca i propri crediti esistenti e/o futuri, come sotto definiti; alla cessione si applica la legge n. 52/91 nel caso dei crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 ss., Codice civile nel caso dei crediti sub b).
Commissione	Compenso pattuito tra il Cliente e la Banca per il servizio di dilazione.
Credito	Indica: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;
Debitore Ceduto/Cliente	Indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti e a cui la Banca accorda una dilazione di pagamento relativamente ai crediti oggetto di cessione.
Dilazione	Indica la proroga dei termini di pagamento indicati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere a titolo oneroso al Cliente.
Euribor	Tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor.
Flat	Indica che la commissione viene applicata soltanto una volta (una tantum) al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione.
Fornitore	Indica l'impresa Fornitore Cliente della Banca, cioè la controparte del contratto di cessione di crediti (factoring).
Franchigia	Indica i giorni fissi o lavorativi, decorrenti dalla data di scadenza originaria del credito, durante i quali al Fornitore non sarà addebitata alcuna somma a titolo di interesse.
Frazione di mese	Porzione del mese che, ai fini della determinazione ed applicazione delle commissioni dovute, viene equiparata al mese solare.
Interessi	Indica il corrispettivo periodico dovuto dal Cliente alla Banca in ragione della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito o per il ritardo nel pagamento del credito dilazionato.
Mese o frazione di mese	Da identificarsi con riferimento al mese solare, esempio fattura emessa 15/01 ed incassata 5/03: commissione applicata per n. 3 mesi (mesi solari di gennaio, febbraio e marzo).
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato.
Spread	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.
Tasso floor	Tasso d'interesse nominale annuo minimo applicato al rapporto, pari in ogni caso allo Spread applicato al Parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso di interesse.

Venezia – Mestre, 01/04/2021